AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 216/2006 emesso il 31/05 - 25/07/2006 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato con decreto n.118/2011 emesso il 09/11/2010 – 11/05/2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, definitivo a far data dal 20/09/2012 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione con il quale è stata disposta, in danno di **CIERVO Maria,** nata a Napoli il 30.10.1967, la confisca di un immobile sito in Napoli, alla Via Formale n. 37, piano IV, riportato nel N.C.E.U. del medesimo Comune, sezione urbana MON, al foglio 4, particella 89, sub 101;

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di confisca n. 216/2006 emesso il 31/05 - 25/07/2006 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli (presentazione n. 70 del 24/12/2012, ai nn. 33060 di Reg. Gen. e 24452 di Reg. Part.), a favore dell'Erario dello Stato, e contro la sopra individuata Ciervo Maria;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli sezione MON, al foglio 4, particella 89, sub 101, categoria catastale A/4, consistenza 4,5 vani;

VISTA la nota prot. n. 4560 del dì 11/02/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1 - Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 – 081 4421901 - Fax +39 081 4421920 – 21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 4560 del 11/02/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 5424 del 23/04/2014, con la quale la Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato che, per il cespite di che trattasi, non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni dello Stato per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 236350 del 21/03/2014 con la quale il Comune di Napoli ha comunicato di non essere interessato all'acquisizione del bene *de quo* al proprio patrimonio indisponibile;

VISTA la nota prot. n. 27746 del 24/02/2014, con la quale la Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana di Napoli, ha manifestato l'interesse all'acquisizione del bene *de quo* al proprio patrimonio indisponibile per conferirlo in godimento al Consorzio *"Sole"* per la *"realizzazione di progetti per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione del bene in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Napoli, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Napoli, per essere destinato per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Città Metropolitana di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)